

1. Principi generali

- 1.1. Qualsiasi fornitura di beni e/o servizi che Sonderhoff Italia S.r.l. ("SONIT") offre o accetta di eseguire ("Fornitura") è soggetta alle condizioni generali di vendita riportate nel presente documento ("Condizioni Generali di Vendita").
- 1.2. Le Condizioni Generali di Vendita prevalgono sulle condizioni generali di acquisto eventualmente applicate dal soggetto che richieda o, comunque, accetti di ricevere una Fornitura da SONIT ("Cliente").
- 1.3. Il Cliente accetta e riconosce che l'inoltro a SONIT di un ordine o di una richiesta di Fornitura ("Ordine") o anche l'accettazione di una proposta di Fornitura ricevuta da SONIT comporta l'incondizionata e integrale accettazione delle Condizioni Generali di Vendita nonché la rinuncia all'applicazione delle proprie condizioni generali di acquisto.
- 1.4. Condizioni generali o altre disposizioni di contenuto difforme dalle Condizioni Generali di Vendita, quand'anche indicate o richiamate nei moduli d'ordine o di accettazione utilizzati dal Cliente in fase di Ordine o nelle comunicazioni inviate da quest'ultimo non saranno vincolanti né applicabili a SONIT, salvo il caso in cui le stesse siano state espressamente accettate e sottoscritte da SONIT.
- 1.5. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Vendita e le indicazioni contenute nei moduli di conferma d'ordine utilizzati da SONIT ("Conferma d'Ordine"), le indicazioni contenute nella Conferma d'Ordine prevalgono sulle Condizioni Generali di Vendita.

2. Offerta e conclusione del contratto

- 2.1. Salvo diversa ed espressa indicazione scritta da parte di SONIT, le offerte inviate da SONIT al Cliente costituiscono unicamente invito a richiedere od ordinare a SONIT una Fornitura e sono pertanto prive di efficacia vincolante per SONIT.
- 2.2. L'accettazione da parte del Cliente di un'offerta ricevuta da SONIT, sarà dunque da considerare al pari di un Ordine di Fornitura e, come tale, subordinato a ulteriore esplicita Conferma d'Ordine per accettazione da parte di SONIT.
- 2.3. Un contratto avente a oggetto una Fornitura da parte di SONIT ("Contratto") potrà dirsi concluso e vincolante per SONIT solo a seguito dell'invio al Cliente di una Conferma d'Ordine da parte di SONIT.
- 2.4. Nel caso in cui SONIT acquisti o comunque debba reperire l'oggetto della Fornitura presso un fornitore terzo ("Terzo"), il Contratto, ancorché concluso, si intende risolutivamente condizionato alla mancata consegna a SONIT della Fornitura da parte del Terzo. In caso di mancata consegna da parte del Terzo, SONIT ne darà tempestiva comunicazione al Cliente e il Contratto si intenderà privo di efficacia. Resta inteso in tal caso che, il Cliente, salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente già anticipate a SONIT, non vanterà alcuna pretesa di qualsivoglia titolo nei confronti di SONIT, salvo che la mancata consegna da parte del Terzo sia stata causata da dolo o colpa grave di SONIT.
- 2.5. In caso di mancato invio di una Conferma d'Ordine da parte di SONIT, l'Ordine o la richiesta inviata dal Cliente dovrà ritenersi non accettata.
- 2.6. L'oggetto, i termini e le modalità di esecuzione della Fornitura sono contenute, in forma vincolante per il Cliente, nella Conferma d'Ordine inviata da SONIT.

3. Prezzo – Condizioni di pagamento

- 3.1. Salvo diversa indicazione contenuta nella Conferma d'Ordine, il prezzo della Fornitura applicato da SONIT ("Prezzo") è fissato, a seconda del luogo di consegna di volta in volta comunicato, *Ex Works* (Incoterms 2000) Oggiono (Italia), Colonia (Germania) o Dornbirn (Austria).

- 3.2. Fermo quanto precede, il Prezzo è al netto e dunque non include i costi d'imballaggio necessari per il trasporto i quali verranno addebitati separatamente in fattura al prezzo di costo e che il Cliente fin d'ora accetta. Il Prezzo non include l'IVA che verrà addebitata al Cliente separatamente in fattura, nella misura vigente al momento della fatturazione.
- 3.3. In caso di variazioni in aumento nel costo delle materie prime o della manodopera sopravvenute alla Conferma d'Ordine, SONIT avrà il diritto di incrementare proporzionalmente il Prezzo ivi indicato. Il Cliente – che accetta fin d'ora tali variazioni – avrà diritto di richiedere a SONIT evidenza degli aumenti applicati al Prezzo.
- 3.4. Nel caso in cui sia stato concordato il pagamento del Prezzo in una valuta diversa dall'euro, il rischio di cambio è esclusivamente a carico del Cliente. Al momento della fatturazione, SONIT avrà pertanto il diritto di incrementare il Prezzo, originariamente convenuto in valuta estera, al fine di fare in modo che il corrispondente importo in euro sia in linea con quello esistente al momento dell'invio della Conferma d'Ordine.
- 3.5. Salvo diversa indicazione contenuta nella Conferma d'Ordine, il Prezzo dovrà essere pagato entro 60 giorni dall'emissione da parte di SONIT della fattura.
- 3.6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni previste dalla vigente normativa fiscale, SONIT ha diritto di emettere la fattura a partire dalla data di consegna indicata nella Conferma d'Ordine. In caso di mancata indicazione di una specifica data di consegna, SONIT ha diritto di emettere la fattura dal giorno in cui ha messo la Fornitura a disposizione del Cliente.
- 3.7. L'applicazione di sconti sul Prezzo necessita di esplicita approvazione scritta da parte di SONIT.
- 3.8. Il pagamento degli acconti, ove previsti, del Prezzo così come di ogni altro importo indicato in fattura si considererà avvenuto a seguito dell'accredito sul conto corrente intestato a SONIT.
- 3.9. L'accettazione di modalità di pagamento diverse dal bonifico bancario richiede un'esplicita autorizzazione scritta da parte di SONIT e si intenderà data salvo buon fine. Il Cliente accetta fin d'ora il diritto di SONIT di addebitare al Cliente le eventuali commissioni applicate sui pagamenti ricevuti così come le penali eventualmente applicate in caso di operazioni non andate a buon fine.
- 3.10. Il ritardo nel pagamento del Prezzo o di una sua parte nonché di qualsiasi altro importo indicato in fattura da SONIT determina l'automatica decadenza del Cliente dal beneficio del termine in essere con riferimento ad ogni altro Contratto tra SONIT e il Cliente. In tal caso, tutte le somme dovute a SONIT si considereranno immediatamente esigibili da parte di quest'ultima.
- 3.11. In caso di ritardo nel pagamento del Prezzo o di ogni altra somma comunque dovuta a SONIT in relazione al Contratto si applicheranno, senza necessità di previa costituzione in mora o invio di sollecito scritto, gli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02, salvo il diritto di SONIT di richiedere il maggior danno.
- 3.12. In caso di coesistenza di più debiti nei confronti di SONIT, il Cliente accetta e riconosce il diritto di SONIT di imputare i pagamenti effettuati dal Cliente al debito più risalente nel tempo. In particolare, il Cliente accetta che i pagamenti effettuati a favore di SONIT vadano a coprire le varie voci di debito con il seguente ordine di priorità: costi, interessi e capitale.
- 3.13. Il Cliente rinuncia ad eccepire la compensazione di propri crediti con qualsiasi pagamento dovuto a SONIT, salvo il caso in cui SONIT accetti espressamente per iscritto la richiesta di compensazione o in cui il credito posto in compensazione dal Cliente sia fondato su provvedimento di un'autorità giudiziaria passato in giudicato.

Sonderhoff Italia S.r.l. Condizioni Generali di Vendita

- 3.14. In caso di Fornitura all'interno dell'UE, il Cliente è tenuto a comunicare il codice di partita iva. In caso di Fornitura in Paesi non appartenenti all'UE, il Cliente è tenuto a fornire la necessaria documentazione fiscale relativa alle esportazioni.
- 4. Luogo e termini di consegna**
- 4.1. Salvo diversa indicazione contenuta nella Conferma d'Ordine, la Fornitura di SONIT si intende consegnata al Cliente con la messa a disposizione - in conformità al criterio Ex Works (Incoterms 2000) - presso il magazzino del gruppo Sonderhoff in cui sarà stato ultimato l'oggetto della Fornitura ("**Luogo di Consegna**"). Detto Luogo di Consegna coincide con il magazzino SONIT di Oggiono (Italia) o con i magazzini del gruppo Sonderhoff a Colonia (Germania) o Dornbirn (Austria) o con il diverso luogo comunicato da SONIT al Cliente.
- 4.2. Il termine di consegna della Fornitura ("**Termine di Consegna**") è quello indicato nella Conferma d'Ordine. Detto termine è da intendersi come non essenziale.
- 4.3. Il Termine di Consegna della Fornitura decorre dal momento della conclusione del Contratto. Nel caso in cui sia previsto il pagamento di acconti o l'esecuzione di adempimenti preparatori da parte del Cliente, il decorso del Termine di Consegna resterà sospeso fino al momento in cui l'acconto sarà stato accreditato sul conto corrente di SONIT ovvero l'adempimento preparatorio sarà stato completato dal Cliente.
- 4.4. Salvo quanto previsto al punto 4.5, in caso di ritardo nella consegna della Fornitura, il Cliente avrà diritto di ricevere, per ogni settimana di ritardo ulteriore rispetto alla prima, una penale di importo pari al 3% del valore della parte di Fornitura non consegnata entro il Termine di Consegna. L'importo della penale non potrà comunque eccedere in alcun caso il 15% della parte di Fornitura non consegnata tempestivamente. Resta dunque escluso e il Cliente accetta di rinunciare a richiedere il maggior danno o a far valere altri rimedi eventualmente previsti dalla normativa vigente.
- 4.5. In caso di forza maggiore o, comunque, di altri eventi (quali a titolo esemplificativo, sciopero, serrata, interruzione dell'esercizio, malattia, condizioni metereologiche o problemi di traffico, ritardo di fornitura per quanto riguarda materie prime e macchinari, guerra o ordinanze governative) che impediscano la consegna dell'oggetto della Fornitura (definiti collettivamente e unitamente alla forza maggiore, quali "**Evento Impeditivo**") entro il Termine di Consegna, SONIT ne darà notizia al Cliente. Resta inteso che fino al venire meno dell'Evento Impeditivo il decorso del Termine di Consegna resterà sospeso. Laddove la durata dell'Evento Impeditivo ecceda i due mesi, SONIT e il Cliente avranno diritto di recedere dal Contratto. In caso di recesso dovuto ad un Evento Impeditivo, al Cliente non spetterà alcun indennizzo e/o risarcimento, salvo il rimborso degli acconti eventualmente già versati.
- 4.6. Qualsiasi ritardo nella presa in consegna dell'oggetto della Fornitura messo a disposizione da SONIT presso il Luogo di Consegna ("**Ritiro**"), comporterà l'automatica costituzione in mora del Cliente ai sensi dell'art. 1207 c.c. In caso di ritardo nel Ritiro della Fornitura, SONIT avrà diritto di ricevere dal Cliente il pagamento di una penale pari al 15% del Prezzo, salvo il maggior danno.
- 4.7. In caso di mancato Ritiro della Fornitura entro il Termine di Consegna, SONIT potrà inoltrare una diffida al Cliente fissando un nuovo termine per il Ritiro non inferiore a 5 giorni. In caso di ulteriore mancato o ritardato Ritiro della Fornitura da parte del Cliente, SONIT avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e chiedere il risarcimento del danno sofferto a causa del mancato incasso del Prezzo e dei costi di custodia, conservazione, disposizione e/o smaltimento della Fornitura, quantificato fin d'ora in un importo pari al Prezzo, maggiorato del 10%, salvo il maggior danno.
- 4.8. Nel caso in cui non sia stato concordato un Termine di Consegna, il Cliente sarà tenuto a procedere al Ritiro della Fornitura entro il termine comunque comunicato da SONIT al Cliente. In caso di mancato Ritiro della Fornitura da parte del Cliente troveranno applicazione le disposizioni di cui ai punti 4.6 e 4.7.
- 4.9. Laddove sia prevista una consegna suddivisa in molteplici partite, il ritardo nel Ritiro della singola partita, legittima SONIT a sospendere l'esecuzione delle partite successive. Fino al Ritiro della partita da parte del Cliente, il Termine per la consegna delle partite successive resta sospeso. Si applicano in ogni caso i punti 4.6. e 4.7, restando inteso che la penale prevista al punto 4.6 sarà pari al valore complessivo di tutte le partite (i.e. quelle già messe a disposizione, ma non ritirate e quelle ancora da eseguire).
- 4.10. SONIT si riserva il diritto di eseguire e il Cliente accetta di ricevere consegne parziali.
- 5. Passaggio del rischio - Imballaggio**
- 5.1. Fermo quanto previsto ai punti 4.6 e 10, il passaggio del rischio da SONIT al Cliente avviene al più tardi nel momento in cui l'oggetto della Fornitura viene ritirato dal vettore presso il Luogo di Consegna o, in ogni caso, nel momento in cui lo stesso ha lasciato il deposito SONIT o del gruppo Sonderhoff.
- 5.2. L'eventuale assicurazione a copertura dei rischi di trasporto resta a carico esclusivo del Cliente.
- 5.3. Lo smaltimento dell'imballaggio per il trasporto e di qualsiasi altro materiale consegnato unitamente all'oggetto della Fornitura resta di esclusiva responsabilità e a esclusivo carico del Cliente.
- 6. Descrizione del prodotto**
- 6.1. Le specifiche della Fornitura sono esclusivamente quelle desumibili dal Contratto concluso tra SONIT e il Cliente. Segnatamente, le caratteristiche della Fornitura sono esclusivamente quelle descritte nelle schede tecniche, libretti di istruzioni e specifiche fornite da SONIT. Dichiarazioni rese in pubblico, commenti e messaggi di presentazione e/o pubblicitari non costituiscono né potranno essere considerate dal Cliente come indicative delle caratteristiche della Fornitura.
- 6.2. Le caratteristiche dei modelli e dei campioni di prova, come anche dei disegni, saranno vincolanti per SONIT solo nella misura in cui le stesse siano state esplicitamente concordate come qualità garantite.
- 6.3. Le informazioni date sulla qualità e sulla durata dei prodotti non costituiscono dichiarazioni o garanzie, salvo che SONIT e il Cliente le abbiano così qualificate in un documento sottoscritto da entrambe.
- 6.4. Le dichiarazioni sulle caratteristiche fisiche dei prodotti (per esempio, nelle schede contenenti i dati tecnici) sono da considerare solo come dichiarazioni riferibili ad una media approssimativa. SONIT si riserva e il Cliente accetta la possibilità di divergenze, inevitabilmente connesse ai processi produttivi, nonostante l'attenzione ripostavi. Il Cliente accetta di considerare tali divergenze quali vizi solo qualora comportino sostanziali modifiche nelle caratteristiche materiali dei prodotti o del prodotto finale che con questi deve essere realizzato.
- 6.5. SONIT non risponde né concede alcun tipo di garanzia per eventuali vizi riguardanti i prodotti finali che vengono fabbricati con i componenti forniti da SONIT. In particolare, SONIT non risponde del funzionamento e delle possibilità

di applicazione di detti prodotti finali. L'uso, l'impiego e la lavorazione dei prodotti finali avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e sono pertanto esclusivamente sotto la responsabilità del Cliente.

6.6. La consulenza tecnica resa (oralmente o in forma scritta) da SONIT è fondata sulla nostra miglior conoscenza del prodotto. Il Cliente accetta tale consulenza tecnica al pari di un'indicazione di carattere non vincolante. Resta in capo al Cliente la verifica in merito all'eventuale violazione di diritti di terzi derivanti dagli utilizzi o applicazioni perseguiti dal Cliente con il prodotto. Il Cliente si obbliga pertanto a manlevare e tenere SONIT indenne da qualsiasi conseguenza negativa che le potesse derivare da violazioni di diritti di terzi.

7. Responsabilità per i vizi della cosa

- 7.1. La garanzia per i vizi resa da SONIT è parametrata e, dunque, limitata dall'attuale stato della tecnica.
- 7.2. Qualsiasi vizio deve essere denunciato a SONIT, a pena di decadenza, con comunicazione a mezzo PEC, entro 8 giorni dalla consegna. In caso di vizio non riconoscibile il termine di decadenza anzidetto decorre dalla scoperta del vizio.
- 7.3. L'azione volta a far valere i vizi nei confronti di SONIT si prescrive in un anno dalla consegna.
- 7.4. In caso di vizi, SONIT ha il diritto di procedere – e il Cliente accetta che SONIT proceda - all'eliminazione del vizio. In tal caso, spetta a SONIT decidere se eliminare il vizio attraverso l'attività di riparazione o di sostituzione del prodotto o componente viziato.
- 7.5. Solo nel caso in cui le attività di cui al punto 7.4 non conducano all'eliminazione del vizio, il Cliente potrà richiedere, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto.
- 7.6. La Fornitura di beni usati viene eseguita da SONIT e accettata dal Cliente con l'esclusione di qualsiasi garanzia per i vizi.
- 7.7. A seguito della denuncia di un vizio, SONIT avrà diritto ad ispezionare a proprie spese il bene viziato. Nel caso in cui non fosse riscontrato alcun vizio o il vizio fosse imputabile al Cliente, SONIT avrà diritto al rimborso delle spese sostenute sulla base delle tariffe previste dal proprio prezzario dei servizi di manutenzione e riparazione ("Prezzario"), che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare. Il Prezzario verrà applicato anche in caso di prestazioni manutentive o riparatorie/sostitutive comunque non coperte dalla garanzia per i vizi.
- 7.8. In caso di vizi, salve le ipotesi di dolo o colpa grave, la responsabilità di SONIT è limitata e non potrà pertanto eccedere il massimale previsto dalla polizza assicurativa per la responsabilità di SONIT pari a 5 Milioni di Euro.
- 7.9. Salvo le disposizioni imperative previste dalla normativa in tema di responsabilità da prodotto, la responsabilità di SONIT non si estende a danni arrecati a beni diversi dall'oggetto della Fornitura, a meno che non si tratti di lesioni della vita, corpo e/o salute.

8. Responsabilità per altri motivi di diritto

- 8.1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, è esclusa la responsabilità per danni ulteriori o diversi da quelli indicati ai punti 6. e 7.
- 8.2. Nella misura in cui la responsabilità per risarcimento dei danni nei nostri confronti sia esclusa o limitata, ciò varrà anche per la responsabilità personale dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti ed ausiliari.

9. Rivalsa dell'imprenditore

- 9.1. Qualora il Cliente, nell'ambito della sua attività commerciale, rivenda l'oggetto della Fornitura ad un consumatore e in conseguenza di un vizio di cui SONIT sia tenuto a rispondere debba ritrarla o diminuirne il prezzo, in tal caso il Cliente potrà far valere i diritti derivanti dai vizi della cosa entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- 9.2. Nel caso indicato al punto 9.1, il Cliente potrà chiedere il rimborso delle spese che ha sostenuto nei confronti del consumatore, purché il vizio fatto valere dal consumatore fosse già presente nel momento del passaggio del rischio in capo al Cliente. Tali spese includono i costi di trasporto, di lavorazione e per i materiali.

10. Riserva di proprietà

- 10.1. SONIT si riserva la proprietà sui beni e/o servizi oggetto della Fornitura (collettivamente "Beni"). La proprietà di tali Beni passerà al Cliente solo a seguito dell'integrale pagamento del Prezzo e delle altre somme dovute a SONIT in forza del Contratto.
- 10.2. Prima di tale momento, il Cliente si asterrà dal trasferire la proprietà o dal concedere diritti reali o altri diritti di godimento o dal compiere altri atti dispositivi aventi ad oggetto i Beni ("Atti Dispositivi"), salvo preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di SONIT. In assenza di previa autorizzazione scritta da parte di SONIT, il Cliente si asterrà inoltre dal spostare i Beni dal luogo indicato quale destinazione del prodotto nel DDT predisposto in fase di consegna.
- 10.3. Il compimento di Atti Dispositivi non autorizzati da SONIT o, comunque, la violazione del punto 10.2, rendono immediatamente esigibile il Prezzo e ogni altra somma comunque dovuta a SONIT in forza del Contratto riguardante i Beni.
- 10.4. Fermo quanto previsto al punto 10.3, in ogni caso di Atti Dispositivi compiuti anteriormente al trasferimento della proprietà dei Beni al Cliente, quest'ultimo acconsente fin d'ora a che il credito nascente o comunque connesso agli Atti Dispositivi sia ceduto a SONIT, fino a concorrenza del Prezzo ancora dovuto a SONIT.
- 10.5. Nonostante quanto previsto al punto 10.4, il Cliente è autorizzato alla riscossione per conto di SONIT dei crediti. Resta nondimeno salvo il diritto di SONIT a procedere direttamente alla riscossione del credito ceduto. SONIT si asterrà dal procedere alla riscossione del credito ceduto fintantoché il Cliente adempierà tempestivamente ai propri obblighi di pagamento e non sarà destinatario di procedure concorsuali o pre-concorsuali. Al ricorrere di una delle suddette circostanze, il Cliente sarà tenuto - su richiesta di SONIT - a dare tutte le informazioni che sono necessarie per la riscossione del credito ceduto ed a consegnare tutta la documentazione pertinente come anche a notificare la cessione del credito ceduto al debitore ceduto.
- 10.6. Nel caso in cui i Beni vengano lavorati insieme ad altri oggetti non di proprietà di SONIT, SONIT acquisterà la proprietà sui nuovi oggetti in proporzione al valore dell'oggetto della Fornitura al momento della lavorazione rapportato agli altri oggetti che vengono lavorati. Al prodotto di tale lavorazione si applicheranno le disposizioni previste dal presente punto 10 con riferimento ai Beni oggetto di riserva della proprietà. Nel caso in cui i Beni vengano ad essere inscindibilmente mischiati con altri oggetti non di proprietà di SONIT, SONIT acquisterà la proprietà sulla nuova cosa in proporzione al valore dei Beni rapportati alle cose che vi vengono mischiate. Nel caso in cui la confusione dei vari oggetti avvenga in un modo tale che il bene realizzato dal Cliente sia da considerarsi la cosa principale, si considera come concordato che il Cliente ne trasferisca la comproprietà proporzionalmente a SONIT.

11. Segni distintivi – Marchio

- 11.1. Al Cliente – che si obbliga ad astenersi da simili condotte – è fatto divieto di offrire o consegnare a terzi prodotti sostitutivi dei prodotti oggetto di Fornitura da parte di SONIT (“**Prodotti SONIT**”) equiparandoli, confrontandoli o associandoli ai Prodotti SONIT o presentandoli come alternative ai Prodotti SONIT. Al Cliente è fatto parimenti divieto di utilizzare i propri listini prezzi o altra documentazione commerciale per creare un collegamento tra le denominazioni (che siano protette o meno) utilizzate per i Prodotti SONIT e la parola "sostituto" o altra parola idonea a creare un'associazione, un collegamento o un confronto o paragone con i Prodotti SONIT. Analogo divieto si applica all'utilizzo a tal fine delle riproduzioni per immagine dei Prodotti SONIT.
- 11.2. Inoltre al Cliente non è consentito l'uso dei disegni, brevetti, marchi registrati da SONIT o da società del gruppo Sonderhoff (“**Segni Distintivi SONIT**”) nell'ulteriore lavorazione dei Prodotti SONIT o nella produzione di altri prodotti derivanti dall'uso dei Prodotti SONIT. In particolare, il Cliente non potrà usare né applicare i Segni Distintivi SONIT sulla propria merce e/o sui relativi imballaggi, stampe e materiale pubblicitario in assenza di preventiva, esplicita approvazione scritta da parte di SONIT.
- 11.3. La consegna dei Prodotti SONIT cui risultano associati Segni Distintivi SONIT non costituisce autorizzazione all'uso dei Segni Distintivi SONIT con riguardo ai prodotti che dovessero derivare dalla lavorazione, assemblaggio, modificazione o utilizzo dei Prodotti SONIT.
- 11.4. La proprietà ed il diritto d'autore sulla documentazione eventualmente consegnata unitamente ai Beni o Prodotti SONIT oggetto di Fornitura o comunque agli stessi riferiti (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le schede descrittive le caratteristiche tecniche e/o contenenti le indicazioni d'uso e/o i sistemi di sicurezza dei beni e/o servizi oggetto di Fornitura, sulle schede concernenti i dati rilevanti per la sicurezza) restano in capo a SONIT. Il Cliente, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., si obbliga a non concedere a terzi l'accesso a tale documentazione né comunque a diffonderne in altro modo il contenuto, senza preventiva, esplicita autorizzazione scritta da parte di SONIT.
- 11.5. In caso di violazione da parte del Cliente – ivi inclusi il personale dipendente e/o i collaboratori autonomi di cui lo stesso si avvalga - delle disposizioni di cui al presente punto 11, SONIT avrà diritto di ottenere il pagamento di una penale di 20.000,00 euro per ciascuna violazione e per ciascun giorno in cui la violazione persiste.
- 11.6. Salvo che sia stato esplicitamente pattuito per iscritto, SONIT non garantisce – e quindi non risponde per il fatto - che i Prodotti SONIT siano liberi da diritti di proprietà industriale efficaci fuori dalla Repubblica Italiana.

12. Cambiamenti nella situazione dell'acquirente

- 12.1. Salvo quanto previsto in altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita, nel caso in cui la situazione patrimoniale del Cliente peggiori (ad esempio nel caso di un assegno scoperto o protestato, come pure nel caso di istanza di apertura di una procedura concorsuale o di una procedura di concordato sul patrimonio dell'acquirente) oppure nel caso di messa in liquidazione del Cliente, di cessione d'azienda, di mutamento del socio di maggioranza, di avvio di procedure esecutive nei confronti del Cliente, SONIT avrà diritto (i) di ottenere l'immediato pagamento di tutte le somme dovute dal Cliente e (ii) di condizionare le consegne non ancora eseguite a pagamenti anticipati o alla prestazione di garanzie.

- 12.2. In caso di sospensione dei pagamenti o di eccessivo indebitamento del Cliente o in caso di richiesta di apertura di una procedura concorsuale o di una procedura di concordato, SONIT avrà il diritto di azionare i rimedi di cui al punto che precede, fermo il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

13. Legge applicabile – Foro competente

- 13.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita, la Conferma d'Ordine e il Contratto sono soggetti alla legge italiana, con esclusione delle norme diritto internazionale privato.
- 13.2. In caso di controversie inerenti l'interpretazione, validità, efficacia e/o esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita, dell'Ordine, della Conferma d'Ordine e/o del Contratto (“**Controversie**”), le autorità giudiziarie del foro di Lecco saranno competenti in via esclusiva a conoscere di tali Controversie.

14. Varie

- 14.1. SONIT ha diritto di cedere il Contratto e qualsiasi diritto o obbligo nascente dal Contratto anche in assenza di una previa autorizzazione da parte del Cliente. Il Cliente non può cedere diritti o crediti nascenti dal Contratto senza la preventiva, esplicita autorizzazione scritta di SONIT.
- 14.2. L'invalidità o inefficacia di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o del Contratto non comporteranno l'invalidità o inefficacia delle restanti disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita e del Contratto. Entrambi resteranno validi ed efficaci tra SONIT e il Cliente.
- 14.3. Le disposizioni invalide o inefficaci dovranno considerarsi sostituite da disposizioni che consentano di conseguire il medesimo scopo perseguito dalle disposizioni invalide o inefficaci. Nel caso ciò non sia possibile, si applicherà la normativa vigente.
- 14.4. L'acquiescenza di SONIT non costituisce né potrà mai essere interpretata quale rinuncia all'esercizio di diritti alla stessa spettanti in forza delle Condizioni Generali di Vendita, del Contratto o delle disposizioni di legge applicabili.
- 14.5. Il Cliente riconosce che non sono state concluse né sono in essere intese verbali di contenuto difforme dalle Condizioni Generali di Vendita o dal Contratto.
- 14.6. Il Cliente accetta e riconosce che eventuali modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali di Vendita e/o al Contratto saranno da considerare valide ed efficaci nei confronti di SONIT solo se concordate in forma scritta.